


T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA

72
N. 839/14 REG.PROV.COLL.
N. 08136/2014 REG.RIC.



IL FUNZIONARIO
M. J. J.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8136 del 2014, proposto da:

Davide Accurso, Allà Kadi, Argento Claudia, Ascenzo Andrea,
Bafico Silvia, Ballone Alessandra, Baranikov Illya, Belviso Fabiana,
Beretti Ludovica, Bisegna Simone, Bosco Annarita, Bracco
Francesco Maria, Buffa Angelica, Buono Francesca, Cagnotti Giada, *R*
Calabrese Arianna Valentina, Calce Roberta, Calpista Carlotta,
Campanella Maria Chiara, Capodiferro Paola, Carlà Andrea, Caroppo
Giulio Antonio M., Carretti Andrea, Carrozzo Francesco, Cataldo
Debora, Cecchini Chiara, Chiarini Virginia, Chimienti Anna Lucia,
Cifinelli Elena, Cimino Loredana, Civello Dario, Coffaro Martina,
Colangelo Cecilia, Colangelo Eleonora, Cramarossa Chiara, Cristiano
Greta, Critti Francesco, Currò Dossi Federica, D'Anna Irene, De
Maio Gabriele, De Nicolo Daniele, De Rito Marian, De Sanctis
Paolo, De Tommaso Cesare, Del Vecchio Alessia, Della Ragione



Ludovica, Della Volpe Teresa, Dentato Martina, Di Leo Irene, Di Meglio Deborah, Di Somma Marco, Diaferia Anna Giulia, Digregorio Valeria, Dimino Vincenzo Edoardo, Diviggiano Piera, Elia Eleonora, Espa Stefania, Esposito Ludovica, Filippone Francesco, Fiume Carmelo, Formisano Eugenio, Fornaro Giulia, Fusco Agnese, Fusco Ida, Gallo Angela, Ghirardi Chiara, Giaretta Giovanni, Giglio Antonio, Gnisanti Claudia, Grandinetti Antonio, Gravagna Angelo, Grieco Giulia, Grisci Veronica, Gugliotta Lisa, Guidoni Eleonora, Isernia Maria Carmela, La Sala Eleonora, Langella Margherita, Leone Floriana, Liepa Linda, Ligorì Cosimo, Lo Giudice Giorgio, Lo Greco Maria Chiara, Lofino Stefano, Logoluso Federica, Lombardino Alessia, Lomello Manuel, Lucignano Gabriella, Lupoli Giuseppina, Macrì Domenico, Maggiorelli Giulio, Malafronte Alessandra, Mangione Consiglia, Mangione Marco, Mantineo Elvira Maria, Manzalini Martina, Marrazzo Biagio, Marrone Piera, Martorana Carla, Marzi Claudia, Mascellino Sara, Mazzaufò Enrico, Mazzotta Davide, Mele Antonietta, Mennella Federica, Messina Marco, Milo Sarah, Mindicini Noemi, Mirandola Veronica, Mirone Antonio, Mocci Stefania, Mondonini Macarioveronica, Montalto Giulia, Morgigno Federica, Morreale Marta, Mossa Andrea, Mulè Caterina, Mureddu Davide, Nardelli Christian, Natola Claudia, Nicosia Maria Wally, Nieddu Francesca, Noto Eleonora, Olaru Raluca, Palazzolo Cristina, Papa Santi, Papalexis Giulia, Partipilo Francesco, Pepe Giusimaura, Perrone

Fabiola, Petali Erika, Piras Alessandro, Piroddu Jessicas, Pisciotta Federica, Poni Giuseppina, Porcu Carlotta, Prezioso Angela, Princes Mattia, Puccio Nadia, Quaranta Arianna, Radaelli Enrico, Ragione Andrea, Re Stefania, Regini Naomi, Ricca Maria Federica, Rocchetti Giorgia, Romei Catrina, Rosini Giulia, Russo Daniele, Russo Ludovica, Ruta Riccardo, Saccà Aurelio, Salustro Emanuela, Sancini Giada, Sanfilippo Alessandro, Savanelli Antonietta, Scalera Claudia, Scaletta Ettore, Scardaci Andrea, Schirò Gaspare, Selvaggio Manfredi, Senzarobba Carlotta, Solidoro Sara, Spanu Valeria, Spinello Alice, Stocco Eleonora, Stocco Lucia, Strano Edmondo, Tanini Giulia, Tario Marta, Tatriele Naomi, Termini Norma Maria, Terranova Roberta, Trapani Marco, Trovò Luca, Tusa Andrea Giovinda, Vecchia Marco, Vecchio Silvia, Venturelli Barbara, Verde Luca Vito, Viola Federica, Vitale Oriana, Winchler Costanza, Zanon Marco, Zerbato Alia, Zettin Adelaide, Orlando Alessandro Gianluca, Viola Biagio, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, via Antonio Stoppani, 1; Strano Isabella, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, via Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli



"Federico II", Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro - Magna Graecia, Università degli Studi di Chieti, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Sassari, Cineca - Consorzio Interuniversitario; Università degli Studi del Molise, Università degli Studi dell'Insubria in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Caturani, Marco Petitto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.


Giuseppe Vergottini in Roma, via A. Bertoloni 44;

nei confronti di

 Claudia Scardina;

per l'annullamento

del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015; del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015; del decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 218 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2014/2015; del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia “A Gemelli” a.a. 2014/2015 pubblicato il 10 gennaio 2014; degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014; della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014 nella parte in cui non risultano utilmente collocati i ricorrenti; dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula; della documentazione di concorso distribuita dal CINECA e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;



nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università' degli Studi del Molise e di Università' Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Università' degli Studi dell'Insubria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda

ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate in ricorso;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la

notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento

dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i

soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca

ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con



h



deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.



ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

R

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso gli Atenei in ricorso specificati.
- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 maggio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere



L'ESTENSORE

Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE

Massimo Luciano Calveri

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89 co. 3, cod. proc. amm.)

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE II
Adel. 21/07/2014
alla presente è stato allegato al
Avv. Stav. M. V.R.

[Signature]